

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 312 del 27 MAR. 2020

STRUTTURA PROPONENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: Modifica deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019 ad oggetto: "Convenzione di durata trimestrale con l'A.O. San Camillo Forlanini per prestazioni professionali di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 13.345,50".

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Longari

Firma 

Data 25.03.2020

Il Dirigente: Dott. Roberto Longari

Data 25.03.2020

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26.03.2020

Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26.03.2020

Firma 

Oggetto: Modifica deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019 ad oggetto: "Convenzione di durata trimestrale con l'A.O. San Camillo Forlanini per prestazioni professionali di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 13.345,50".

Pag. 2 di 4

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico pediatra, giusta deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019 disponeva la stipula di una convenzione con l'A.O. San Camillo Forlanini di durata trimestrale finalizzata all'acquisito di prestazioni di pediatria e neonatologia da rendersi presso l'Ospedale di Rieti;

ATTESO che, all'adozione della predetta deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019, non faceva seguito la sottoscrizione dell'atto convenzionale, considerata la necessità evidenziata dall'A.O. Forlanini con comunicazione in data 10/02/2020, agli atti, di rimodulare le relative disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la nota prot. n. 12725 del 28/02/2020 con cui l'Azienda rimetteva all'Azienda Ospedaliera la convenzione rimodulata per la sola parte relativa alle disposizioni in materia di trattamento dati personali, come concordato tra i rispetti DPO aziendali (all. 1);

VISTA la nota prot. n. 10558 del 19/03/2020 con cui l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini rimetteva il proprio provvedimento n. 407 del 16/03/2020 di stipula della convenzione in parola (all. 2);

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- modificare l'atto convenzionale di disciplina del rapporto con l'A.O. San Camillo Forlanini per prestazioni professionali di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti di cui si è disposta la stipula in esecuzione della deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019;
- approvare lo schema di convenzione con l'A.O. San Camillo Forlanini per prestazioni professionali di pediatria e neonatologia trasmesso a mezzo della succitata nota prot. n. 12725 del 28/02/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la convenzione di interesse è inserita nel Piano annuale delle consulenze 2020 trasmesso dall'Azienda con nota prot. n. 12759 del 28/02/2020 alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria - Area Risorse Umane;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, l'atto convenzionale di disciplina del rapporto con l'A.O. San Camillo Forlanini per prestazioni professionali di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti di cui si è disposta la stipula in esecuzione della deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione con l'A.O. San Camillo Forlanini per attività di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

te c

Oggetto: Modifica deliberazione n. 1111/DG del 16/12/2019 ad oggetto: "Convenzione di durata trimestrale con l'A.O. San Camillo Forlanini per prestazioni professionali di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 13.345,50".

Pag. 3 di 4

3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Immenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 27 MAR, 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 27 MAR, 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33


in oggetto

per esteso

in data 27 MAR, 2020

Rieti li 27 MAR, 2020

IL FUNZIONARIO





ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

20.1
-17

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIRETTORE GENERALE

Prot. 12725

Rieti, 28-02-2020

Inviata via PEC ed e-mail:
protocollo_ao_scf@pec.it
segreteriaadsa@scamilloforlanini.rm.it
dirgenerale@scamilloforlanini.rm.it

Spett.le A.O. San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense n. 87
00152 - Roma

Oggetto: Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di pediatria e neonatologia presso l'Ospedale di Rieti.

Con la presente si fa seguito ai precedenti tutti per rinviare l'atto regolante il rapporto convenzionale in oggetto aggiornato all'art. 3 ed altresì modificato all'art. 6, come da intese tra i rispettivi DPO aziendali.

Quanto sopra esposto, si rappresenta che è in corso di adozione specifico provvedimento di stipula e sarà cura della scrivente Azienda inviare la convenzione già sottoscritta, al fine di acquisire la controfirma da parte di codesta ASL.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dr. Gennaro D'Agostino

Il Dirigente
U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa ~~Chiara~~ Gunnella

f

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PEDIATRIA E
NEONATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE DI RIETI**

TRA

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

E

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, C.F. e P. IVA04733051009, con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense n.87 - 00152 Roma, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba, per la carica domiciliato in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 66920 del 27 novembre 2019 la ASL di Rieti, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico pediatra, ha richiesto all'A.O. San Camillo Forlanini disponibilità all'attivazione di specifico rapporto convenzionale, di durata almeno trimestrale, per prestazioni di pediatria e neonatologia da rendersi presso l'Ospedale di Rieti con un impegno mensile di 15 turni della durata di n. 12 ore cadauno;
- con comunicazione e-mail in data 13/12/2019 l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha accordato la propria disponibilità a rendere l'attività specialistica richiesta con impegno di n. 5 turni/mese della durata di n. 12 ore cadauno;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

L'A.O. San Camillo Forlanini si impegna a rendere, per il tramite dei propri Medici Pediatri specialisti in neonatologia resisi disponibili, prestazioni di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti.

ART. 3***Condizioni generali***

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D.Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4***Modalità di svolgimento delle attività***

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con un impegno mensile n. 5 turni della durata di 12 ore cadauno al mese.

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

ART. 5***Compensi***

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere direttamente all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso.

L'A.O. San Camillo Forlanini si impegna a versare il compenso netto spettante ai professionisti ad avvenuto introito dei proventi, detratti i costi aziendali nella misura del 5%.

ART. 6***Trattamento dati personali***

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

Nella gestione delle attività poste in essere presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, i Dirigenti Medici dell'A.O. San Camillo Forlanini saranno nominati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) alla presente convenzione e parte integrante della stessa.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

Lu. L
4/7

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

ART. 8

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'A.O. San Camillo Forlanini sul c/c bancario Tesoreria Unica Banca d'Italia - IBAN IT0410100003245348300306101 previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Responsabile della U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con la validazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata trimestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 10

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

ART. 11

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Il Direttore Generale
Fabrizio d'Alba

de

44.1
5/7



ALL. 1



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Egregio Signor / Gentile Signora

Oggetto: Atto di nomina a persona autorizzata al trattamento (già incaricato del trattamento) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018

In relazione alla Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di pediatria e neonatologia presso l'ospedale di Rieti in essere con l'A.O. San Camillo Forlanini dalla quale Lei dipende, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche il "Titolare") Le conferisce, nei termini e con le modalità previste in riferimento a quanto disposto dall'art. 29 e al principio di accountability di cui al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (infra detto "Regolamento") e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché come raccomandato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detta "Garante"), la nomina a persona autorizzata del trattamento (già "incaricato") dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari (i.e. "sensibili") di cui all'art. 9 del Regolamento, dei pazienti di questa ASL nei confronti dei quali svolgerà le prestazioni oggetto di Convenzione.

Nella specie, si ricorda come a mente di tale Regolamento la "persona autorizzata opera sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

Il Titolare ritiene la presente nomina condizione indispensabile per l'esecuzione di qualsivoglia attività lavorativa che contempra, anche saltuariamente, il trattamento di dati personali di propria competenza.

Tutto ciò premesso, le operazioni che Lei effettuerà nello svolgimento della sua attività come prevista dalla Convenzione riguarderanno, in particolare, l'accesso ad applicazioni informatiche tramite dispositivo informatico collegato alla rete aziendale o *stand alone* e/o l'uso di appositi archivi cartacei.

Rispetto a tutto quanto precede, si segnala quanto segue:

- 1) Titolare del trattamento è l'Asl di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42 - Rieti coadiuvato dai Referenti Privacy.
- 2) Responsabile della Protezione Dati è l'Avv. Franco Angelo Ferraro domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e sempre contattabile all'indirizzo e-mail dpo@asl.rieti.it ovvero ai numeri 06.37351632 o 06.3722608.
- 3) Per trattamento di dati personali si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
- 4) Sono considerati dati personali, ai sensi dell'art. 4 num. 1) del Regolamento, "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o

4

sociale"; sono considerati "dati biometrici", ai sensi dell'art. 4 num. 14) del Regolamento, "i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici"; sono considerati "dati relativi alla salute", ai sensi dell'art. 4 num. 15) del Regolamento, "i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute".

5) Sono considerati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" ovvero "dati sensibili", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, tutti quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

6) Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del Regolamento "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento". Per tale ragione, ogni persona autorizzata è tenuta a fruire, con cadenza almeno annuale, delle occasioni formative, in presenza o a distanza e sempre documentate, predisposte dal Titolare del trattamento, dal Responsabile Protezione Dati e/o dal Referente interno.

7) Le persone autorizzate sono vincolate all'obbligo di segretezza circa le informazioni in qualsiasi modo assunte nell'ambito del rapporto discendente dalla Convenzione di cui in premessa. È espressamente vietato alla persona autorizzata di trattare in Azienda dati personali di terzi non attinenti alle attività istituzionali nonché divulgare sia all'interno che fuori dell'Azienda, ovvero utilizzare in qualsiasi altro modo, dati personali di terzi soggetti dei quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nel presente incarico.

8) È espressamente vietato conferire dati, banche dati o la loro fruizione a soggetti terzi esterni senza aver preventivamente verificato con il Titolare, con il Responsabile Protezione Dati o, quantomeno, con un Referente interno, la necessità di provvedere alla loro nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del Regolamento da parte del Titolare del trattamento.

9) Le operazioni di trattamento oggetto del presente incarico dovranno essere svolte in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, ai provvedimenti e alle linee guida applicabili dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle espresse istruzioni impartite dal Titolare, dal Responsabile Protezione Dati o dal Referente interno di competenza con riferimento anche a quanto descritto nelle procedure eventualmente pubblicate sul Portale del Dipendente. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento le persone autorizzate dovranno fare esclusivo riferimento al Responsabile Protezione Dati, al Referente o al Titolare.

10) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i dati personali devono sempre essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in conformità alle finalità del trattamento, nonché aggiornati di volta in volta al momento di eventuali loro variazioni portate a conoscenza del Titolare durante tutta l'attività di trattamento secondo la definizione che di questo fornisce l'art. 4 num. 2) del Regolamento.

11) Nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento, ogni persona autorizzata al trattamento, nei limiti del proprio incarico e per quanto ragionevolmente possibile considerato lo stato dell'arte, ha l'obbligo di custodia, controllo e conservazione dei dati, con l'adozione, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di ogni cautela adeguata a evitare ogni rischio di violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A puro titolo esemplificativo, ciascuna persona autorizzata dovrà curare, al momento di allontanarsi dalla propria stanza, di non lasciare

accesso il computer, o, in alternativa, di attivare uno screen-saver dotato di password di blocco/sblocco; di non lasciare incustoditi dispositivi informatici portatili e di proteggerne l'accesso con password adeguata, di cambiare la propria password almeno ogni tre mesi; di non abbandonare elenchi o schede contenenti dati personali, e in particolare quelli sensibili, sulla scrivania, curandone piuttosto la conservazione in cassette o contenitori chiusi a chiave; di segnalare prontamente al proprio superiore diretto eventuali anomalie o inesattezze dei dati trattati.

12) Si considera obbligo di ogni persona autorizzata al trattamento segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo al Responsabile Protezione Dati e al Titolare per il tramite del proprio Referente Privacy (o direttamente in caso di assenza di quest'ultimo) qualsiasi ipotesi di violazione di sicurezza, anche potenziale, che possa comportare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, attivarsi per limitarne gli effetti e offrire piena collaborazione alla verifica degli elementi richiesti dall'art. 33 del Regolamento.

13) Le rammentiamo che il Regolamento riconosce agli interessati, oltre alla possibilità di proporre reclamo al Garante, il diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, di essere informati circa i dati identificativi del Titolare e del Responsabile Protezione Dati e le finalità e modalità del trattamento dei propri dati; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Ogni comunicazione o richiesta in tal senso che dovesse pervenirle in Azienda dovrà essere prontamente e comunque non oltre 1 (uno) giorno sottoposta all'attenzione del Responsabile Protezione Dati per le opportune istruzioni.

14) L'Asl di Rieti è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento, a vigilare sull'operato delle persone autorizzate del trattamento e pertanto, si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sulle attività dalle medesime svolte.

15) In forza del presente atto di nomina, Lei è autorizzato a trattare tutti i dati personali, anche sensibili, dei quali potrà venire a conoscenza nell'ambito delle competenze e delle funzioni previste dalla Convenzione in premessa.

16) Il presente incarico è gratuito ed ha durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata per insindacabile decisione del Titolare ovvero all'atto dello scioglimento di detta Convenzione, per qualsiasi causa ciò avvenga e al termine del quale Lei dovrà cessare ogni trattamento di dati acquisiti in costanza di rapporto e restituire tutti i supporti su cui gli stessi venivano custoditi impegnandosi sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della presente nomina.

17) Si ricorda, infine, che il mancato rispetto della normativa stabilita dal Regolamento a protezione dei dati personali e/o il mancato rispetto delle procedure aziendali poste a tutela degli stessi può essere fonte di responsabilità civili, penali ed amministrative.

Distinti saluti.

Per il Titolare

Per presa visione, la persona autorizzata al trattamento

[cognome e nome]

[firma leggibile]



Al. 21

1/18

Subject: convenzione Deliberazione n. 407 del 16 marzo 2020.

From: protocollo_ao_scf@pec.it

Date: 19/03/2020, 12:41

To: asl.rieti@pec.it, d.guastini@scf.gov.it

messaggio trasmesso da e-document, pratica n. 32564/2020, protocollo n. 0010558/2020, oggetto: Deliberazione n. 407 del 16 marzo 2020.

--

—Attachments:—

202003191315.pdf	718 KB
D0407-20.pdf	669 KB
doc00623020200319115138.pdf	287 KB



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PEDIATRIA E
NEONATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE DI RIETI**

TRA

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

E

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, C.F. e P. IVA 04733051009, con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense n.87 - 00152 Roma, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba, per la carica domiciliato in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 66920 del 27 novembre 2019 la ASL di Rieti, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico pediatra, ha richiesto all'A.O. San Camillo Forlanini disponibilità all'attivazione di specifico rapporto convenzionale, di durata almeno trimestrale, **per prestazioni di pediatria e neonatologia** da rendersi presso l'Ospedale di Rieti con un impegno mensile di 15 turni della durata di n. 12 ore cadauno;
- con comunicazione e-mail in data 13/12/2019 l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha accordato la propria disponibilità a rendere l'attività specialistica richiesta con un impegno di n. 5 turni/mese della durata di n.12 ore cadauno.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

L'A.O. San Camillo Forlanini si impegna a rendere, per il tramite dei propri Medici Pediatri specialisti in neonatologia resisi disponibili, prestazioni di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti.



Del. 2
3/13

ART. 3

Condizioni generali

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D.Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con un impegno mensile n. **5 turni della durata di 12 ore cadauno al mese.**

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

ART. 5

Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere **direttamente all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini** un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso.

L'A.O. San Camillo Forlanini si impegna a versare il compenso netto spettante ai professionisti ad avvenuto introito dei proventi, **detratti i costi aziendali** nella misura del 5%.

ART. 6

Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

Nella gestione delle attività poste in essere presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, i Dirigenti Medici dell'A.O. San Camillo Forlanini saranno nominati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) alla presente convenzione e parte integrante della stessa.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

5

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

ART. 8

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'A.O. San Camillo Forlanini sul c/c bancario Tesoreria Unica Banca d'Italia - IBAN IT0410100003245348300306101 previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Responsabile della U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con la validazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata trimestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 10

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di **Roma**.

ART. 11

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.


Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Il Direttore Generale
Fabrizio d'Alba

Je

AU 2
S/15



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Egregio Signor / Gentile Signora

Oggetto: Atto di nomina a persona autorizzata al trattamento (già incaricato del trattamento) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018

In relazione alla Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di pediatria e neonatologia presso l'ospedale di Rieti in essere con l'A.O. San Camillo Forlanini dalla quale Lei dipende, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche il "Titolare") Le conferisce, nei termini e con le modalità previste in riferimento a quanto disposto dall'art. 29 e al principio di accountability di cui al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (infra detto "Regolamento") e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché come raccomandato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detta "Garante"), la nomina a persona autorizzata del trattamento (già "incaricato") dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari (i.e. "sensibili") di cui all'art. 9 del Regolamento, dei pazienti di questa ASL nei confronti dei quali svolgerà le prestazioni oggetto di Convenzione.

Nella specie, si ricorda come a mente di tale Regolamento la "persona autorizzata opera sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

Il Titolare ritiene la presente nomina condizione indispensabile per l'esecuzione di qualsivoglia attività lavorativa che contempra, anche saltuariamente, il trattamento di dati personali di propria competenza.

Tutto ciò premesso, le operazioni che Lei effettuerà nello svolgimento della sua attività come prevista dalla Convenzione riguarderanno, in particolare, l'accesso ad applicazioni informatiche tramite dispositivo informatico collegato alla rete aziendale o *stand alone* e/o l'uso di appositi archivi cartacei.

Rispetto a tutto quanto precede, si segnala quanto segue:

- 1) Titolare del trattamento è l'Asl di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42 - Rieti coadiuvato dai Referenti Privacy.
- 2) Responsabile della Protezione Dati è l'Avv. Franco Angelo Ferraro domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e sempre contattabile all'indirizzo e-mail dpo@asl.rieti.it ovvero ai numeri 06.37351632 o 06.3722608.
- 3) Per trattamento di dati personali si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
- 4) Sono considerati dati personali, ai sensi dell'art. 4 num. 1) del Regolamento, "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o

t

sociale"; sono considerati "dati biometrici", ai sensi dell'art. 4 num. 14) del Regolamento, "i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici"; sono considerati "dati relativi alla salute", ai sensi dell'art. 4 num. 15) del Regolamento, "i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute".

5) Sono considerati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" ovvero "dati sensibili", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, tutti quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

6) Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del Regolamento "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento". Per tale ragione, ogni persona autorizzata è tenuta a fruire, con cadenza almeno annuale, delle occasioni formative, in presenza o a distanza e sempre documentate, predisposte dal Titolare del trattamento, dal Responsabile Protezione Dati e/o dal Referente interno.

7) Le persone autorizzate sono vincolate all'obbligo di segretezza circa le informazioni in qualsiasi modo assunte nell'ambito del rapporto discendente dalla Convenzione di cui in premessa. È espressamente vietato alla persona autorizzata di trattare in Azienda dati personali di terzi non attinenti alle attività istituzionali nonché divulgare sia all'interno che fuori dell'Azienda, ovvero utilizzare in qualsiasi altro modo, dati personali di terzi soggetti dei quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nel presente incarico.

8) È espressamente vietato conferire dati, banche dati o la loro fruizione a soggetti terzi esterni senza aver preventivamente verificato con il Titolare, con il Responsabile Protezione Dati o, quantomeno, con un Referente interno, la necessità di provvedere alla loro nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del Regolamento da parte del Titolare del trattamento.

9) Le operazioni di trattamento oggetto del presente incarico dovranno essere svolte in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, ai provvedimenti e alle linee guida applicabili dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle espresse istruzioni impartite dal Titolare, dal Responsabile Protezione Dati o dal Referente interno di competenza con riferimento anche a quanto descritto nelle procedure eventualmente pubblicate sul Portale del Dipendente. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento le persone autorizzate dovranno fare esclusivo riferimento al Responsabile Protezione Dati, al Referente o al Titolare.

10) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i dati personali devono sempre essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in conformità alle finalità del trattamento, nonché aggiornati di volta in volta al momento di eventuali loro variazioni portate a conoscenza del Titolare durante tutta l'attività di trattamento secondo la definizione che di questo fornisce l'art. 4 num. 2) del Regolamento.

11) Nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento, ogni persona autorizzata al trattamento, nei limiti del proprio incarico e per quanto ragionevolmente possibile considerato lo stato dell'arte, ha l'obbligo di custodia, controllo e conservazione dei dati, con l'adozione, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di ogni cautela adeguata a evitare ogni rischio di violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A puro titolo esemplificativo, ciascuna persona autorizzata dovrà curare, al momento di allontanarsi dalla propria stanza, di non lasciare

Al 2
7/18

accesso il computer, o, in alternativa, di attivare uno screen-saver dotato di password di blocco/sblocco; di non lasciare incustoditi dispositivi informatici portatili e di proteggerne l'accesso con password adeguata, di cambiare la propria password almeno ogni tre mesi; di non abbandonare elenchi o schede contenenti dati personali, e in particolare quelli sensibili, sulla scrivania, curandone piuttosto la conservazione in cassette o contenitori chiusi a chiave; di segnalare prontamente al proprio superiore diretto eventuali anomalie o inesattezze dei dati trattati.

12) Si considera obbligo di ogni persona autorizzata al trattamento segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo al Responsabile Protezione Dati e al Titolare per il tramite del proprio Referente Privacy (o direttamente in caso di assenza di quest'ultimo) qualsiasi ipotesi di violazione di sicurezza, anche potenziale, che possa comportare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, attivarsi per limitarne gli effetti e offrire piena collaborazione alla verifica degli elementi richiesti dall'art. 33 del Regolamento.

13) Le rammentiamo che il Regolamento riconosce agli interessati, oltre alla possibilità di proporre reclamo al Garante, il diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, di essere informati circa i dati identificativi del Titolare e del Responsabile Protezione Dati e le finalità e modalità del trattamento dei propri dati; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Ogni comunicazione o richiesta in tal senso che dovesse pervenirle in Azienda dovrà essere prontamente e comunque non oltre 1 (uno) giorno sottoposta all'attenzione del Responsabile Protezione Dati per le opportune istruzioni.

14) L'Asl di Rieti è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento, a vigilare sull'operato delle persone autorizzate del trattamento e pertanto, si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sulle attività dalle medesime svolte.

15) In forza del presente atto di nomina, Lei è autorizzato a trattare tutti i dati personali, anche sensibili, dei quali potrà venire a conoscenza nell'ambito delle competenze e delle funzioni previste dalla Convenzione in premessa.

16) Il presente incarico è gratuito ed ha durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata per insindacabile decisione del Titolare ovvero all'atto dello scioglimento di detta Convenzione, per qualsiasi causa ciò avvenga e al termine del quale Lei dovrà cessare ogni trattamento di dati acquisiti in costanza di rapporto e restituire tutti i supporti su cui gli stessi venivano custoditi impegnandosi sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della presente nomina.

17) Si ricorda, infine, che il mancato rispetto della normativa stabilita dal Regolamento a protezione dei dati personali e/o il mancato rispetto delle procedure aziendali poste a tutela degli stessi può essere fonte di responsabilità civili, penali ed amministrative.

Distinti saluti.

Per il Titolare

Per presa visione, la persona autorizzata al trattamento

[cognome e nome]

[firma leggibile]

&

Al. 2
8/18

DELIBERAZIONE N. 0407 DEL 16 MAR. 2020

Struttura proponente: U.O.C. Affari Istituzionali		Centro di Costo:	
Codice settore proponente: AIDG <u>80</u> /2020			
Oggetto: Stipula convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti finalizzata all'espletamento di attività di Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale di Rieti. " Il provvedimento non comporta oneri di spesa".			
Gli estensori <i>Daniela Guastini/Fiorella Tacchini</i>		IL DIRETTORE GENERALE <i>Dott. Fabrizio d'Alba</i>	
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. ssa Francesca Milito			
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE		<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma <i>[Firma]</i>		Data <u>13/3/2020</u>	
Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Daniela Orazi			
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE		<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	
Firma <i>[Firma]</i>		Data <u>16/3/2020</u>	
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.			
Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: _____			
Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini			
Firma <i>[Firma]</i>		Data <u>16/3/2020</u>	
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.			
Responsabile del Procedimento: (D.ssa Crocifissa Gagliano)			
Firma <i>[Firma]</i>		Data <u>11-3-2020</u>	
Il Dirigente: (D. ssa Crocifissa Gagliano)			
Firma <i>[Firma]</i>		Data <u>11-3-2020</u>	

[Handwritten mark]

Lu. 2
9/13

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI ISTITUZIONALI

VISTI

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art.58, comma 2 e 3 del CCNL 1998-2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria;

il vigente Atto Aziendale;

il Regolamento Aziendale per l'attività libero professionale formalmente adottato con deliberazione del 29 settembre 2017 n. 1293;

PREMESSO

che con nota del 27 novembre 2019, prot. n.0038579, l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico Pediatra e il permanere del blocco delle assunzioni, ha chiesto la disponibilità all'attivazione di una convenzione di durata trimestrale, per prestazioni di Pediatria e Neonatologia da parte dei Dirigenti Medici dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

che con la medesima nota l'Azienda Sanitaria ha inviato una bozza di convenzione per la stipula del sopra citato accordo;

che in data 11 dicembre 2019, doc. n. 152354, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione specificando che la disponibilità è relativa a 5 turni mensili di 12 ore;

che in data 20 dicembre 2019, prot. n. 41430, l'Azienda Sanitaria di Rieti ha inviato il testo convenzionale di cui trattasi sottoscritto digitalmente, tuttavia non corrispondente alle indicazioni fornite dai DPO delle due Strutture sanitarie;

che a seguito di copiosa corrispondenza, in data 28 febbraio 2020, prot. n. 12725, l'Azienda Sanitaria di Rieti, ha trasmesso la versione ultima del testo convenzionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

che con doc. n. 30797 del 2 marzo 2020, la Direzione Sanitaria ha espresso il nulla osta alla stipula in parola;

che l'Azienda Sanitaria per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini un compenso orario di € 60,00 oltre IRAP, oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 ad accesso;

che ai dirigenti medici interessati verranno, quindi, corrisposti i relativi compensi secondo quanto stabilito all'art. 5 della convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla stipula della convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, finalizzata all'espletamento di attività di Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale di Rieti, a decorrere dalla data di

10/21
10/18

sottoscrizione, per la durata di mesi tre, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO

che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Azienda;

ATTESTATO


che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

di stipulare la convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all'espletamento di attività di Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale di Rieti, a decorrere dalla data di sottoscrizione, per la durata di mesi tre.

IL DIRETTORE

(D.ssa Crocifissa Gagliano)



+

Lu. 2
M/13

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTI** i decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 7 ottobre 2016, avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini" e n. T00243 del 3 ottobre 2019 di "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale";
- VISTE** l' Ordinanza n. 1242 del 10 ottobre 2016 e la Delibera n. 1390 del 18 ottobre 2019;
- LETTA** la proposta di delibera, "Stipula convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti finalizzata all'espletamento di attività di Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale di Rieti" presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Istituzionali;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di stipulare la convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all'espletamento di attività di Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale di Rieti, a decorrere dalla data di sottoscrizione, per la durata di mesi tre.

La presente deliberazione è composta di n. **M** pagine di cui n. **6** pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Fabrizio d'Alba)





ASL
RIETI

SISTEMA NAZIONALE REGIONALE



REGIONE
LAZIO

NO. 2

22/18

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE DI RIETI

TRA

La *ASL di Rieti*, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

E

L'*Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini*, C.F. e P. IVA 04733051009, con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense n.87 - 00152 Roma, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba, per la carica domiciliato in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 66920 del 27 novembre 2019 la ASL di Rieti, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico pediatra, ha richiesto all'A.O. San Camillo Forlanini disponibilità all'attivazione di specifico rapporto convenzionale, di durata almeno trimestrale, **per prestazioni di pediatria e neonatologia** da rendersi presso l'Ospedale di Rieti con un impegno mensile di 15 turni della durata di n. 12 ore cadauno;
- con comunicazione e-mail in data 13/12/2019 l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha accordato la propria disponibilità a rendere l'attività specialistica richiesta con un impegno di n. 5 turni/mese della durata di n.12 ore cadauno.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

L'A.O. San Camillo Forlanini si impegna a rendere, per il tramite dei propri Medici Pediatri specialisti in neonatologia resisi disponibili, prestazioni di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti.

JK

ART. 3

Condizioni generali

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D.Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con un impegno mensile n. **5 turni della durata di 12 ore cadauno al mese.**

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

ART. 5

Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere **direttamente all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini** un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso.

L'A.O. San Camillo Forlanini si impegna a versare il compenso netto spettante ai professionisti ad avvenuto introito dei proventi, **detratti i costi aziendali** nella misura del 5%.

ART. 6

Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

Nella gestione delle attività poste in essere presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, i Dirigenti Medici dell'A.O. San Camillo Forlanini saranno nominati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) alla presente convenzione e parte integrante della stessa.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

Al. 2
16/18

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

ART. 8

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'A.O. San Camillo Forlanini sul c/c bancario Tesoreria Unica Banca d'Italia - IBAN IT0410100003245348300306101 previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Responsabile della U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con la validazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata trimestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 10

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di **Roma**.

ART. 11

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Il Direttore Generale
Fabrizio d'Alba

Je

BU, 2
AS/13



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

ALL. A



REGIONE
LAZIO



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Egregio Signor / Gentile Signora

Oggetto: Atto di nomina a persona autorizzata al trattamento (già incaricato del trattamento) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018

In relazione alla Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di pediatria e neonatologia presso l'ospedale di Rieti in essere con l'A.O. San Camillo Forlanini dalla quale Lei dipende, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche il "Titolare") Le conferisce, nei termini e con le modalità previste in riferimento a quanto disposto dall'art. 29 e al principio di accountability di cui al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (infra detto "Regolamento") e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché come raccomandato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detta "Garante"), la nomina a persona autorizzata del trattamento (già "incaricato") dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari (i.e. "sensibili") di cui all'art. 9 del Regolamento, dei pazienti di questa ASL nei confronti dei quali svolgerà le prestazioni oggetto di Convenzione.

Nella specie, si ricorda come a mente di tale Regolamento la "persona autorizzata opera sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

Il Titolare ritiene la presente nomina condizione indispensabile per l'esecuzione di qualsivoglia attività lavorativa che contempra, anche saltuariamente, il trattamento di dati personali di propria competenza.

Tutto ciò premesso, le operazioni che Lei effettuerà nello svolgimento della sua attività come prevista dalla Convenzione riguarderanno, in particolare, l'accesso ad applicazioni informatiche tramite dispositivo informatico collegato alla rete aziendale o *stand alone* e/o l'uso di appositi archivi cartacei.

Rispetto a tutto quanto precede, si segnala quanto segue:

- 1) Titolare del trattamento è l'Asl di Rieti, con sede in Via del Terminillo n. 42 - Rieti coadiuvato dai Referenti Privacy.
- 2) Responsabile della Protezione Dati è l'Avv. Franco Angelo Ferraro domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e sempre contattabile all'indirizzo e-mail dpo@asl.rieti.it ovvero ai numeri 06.37351632 o 06.3722608.
- 3) Per trattamento di dati personali si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
- 4) Sono considerati dati personali, ai sensi dell'art. 4 num. 1) del Regolamento, "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o

te

sociale"; sono considerati "dati biometrici", ai sensi dell'art. 4 num. 14) del Regolamento, "i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici"; sono considerati "dati relativi alla salute", ai sensi dell'art. 4 num. 15) del Regolamento, "i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute".

5) Sono considerati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" ovvero "dati sensibili", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, tutti quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

6) Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del Regolamento "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento". Per tale ragione, ogni persona autorizzata è tenuta a fruire, con cadenza almeno annuale, delle occasioni formative, in presenza o a distanza e sempre documentate, predisposte dal Titolare del trattamento, dal Responsabile Protezione Dati e/o dal Referente interno.

7) Le persone autorizzate sono vincolate all'obbligo di segretezza circa le informazioni in qualsiasi modo assunte nell'ambito del rapporto discendente dalla Convenzione di cui in premessa. È espressamente vietato alla persona autorizzata di trattare in Azienda dati personali di terzi non attinenti alle attività istituzionali nonché divulgare sia all'interno che fuori dell'Azienda, ovvero utilizzare in qualsiasi altro modo, dati personali di terzi soggetti dei quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nel presente incarico.

8) È espressamente vietato conferire dati, banche dati o la loro fruizione a soggetti terzi esterni senza aver preventivamente verificato con il Titolare, con il Responsabile Protezione Dati o, quantomeno, con un Referente interno, la necessità di provvedere alla loro nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del Regolamento da parte del Titolare del trattamento.

9) Le operazioni di trattamento oggetto del presente incarico dovranno essere svolte in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, ai provvedimenti e alle linee guida applicabili dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle espresse istruzioni impartite dal Titolare, dal Responsabile Protezione Dati o dal Referente interno di competenza con riferimento anche a quanto descritto nelle procedure eventualmente pubblicate sul Portale del Dipendente. In ogni caso, per qualsiasi chiarimento le persone autorizzate dovranno fare esclusivo riferimento al Responsabile Protezione Dati, al Referente o al Titolare.

10) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i dati personali devono sempre essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in conformità alle finalità del trattamento, nonché aggiornati di volta in volta al momento di eventuali loro variazioni portate a conoscenza del Titolare durante tutta l'attività di trattamento secondo la definizione che di questo fornisce l'art. 4 num. 2) del Regolamento.

11) Nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento, ogni persona autorizzata al trattamento, nei limiti del proprio incarico e per quanto ragionevolmente possibile considerato lo stato dell'arte, ha l'obbligo di custodia, controllo e conservazione dei dati, con l'adozione, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di ogni cautela adeguata a evitare ogni rischio di violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. A puro titolo esemplificativo, ciascuna persona autorizzata dovrà curare, al momento di allontanarsi dalla propria stanza, di non lasciare

Le

Nu. 2
17/13

accesso il computer, o, in alternativa, di attivare uno screen-saver dotato di password di blocco/sblocco; di non lasciare incustoditi dispositivi informatici portatili e di proteggerne l'accesso con password adeguata, di cambiare la propria password almeno ogni tre mesi; di non abbandonare elenchi o schede contenenti dati personali, e in particolare quelli sensibili, sulla scrivania, curandone piuttosto la conservazione in cassette o contenitori chiusi a chiave; di segnalare prontamente al proprio superiore diretto eventuali anomalie o inesattezze dei dati trattati.

12) Si considera obbligo di ogni persona autorizzata al trattamento segnalare immediatamente e senza ingiustificato ritardo al Responsabile Protezione Dati e al Titolare per il tramite del proprio Referente Privacy (o direttamente in caso di assenza di quest'ultimo) qualsiasi ipotesi di violazione di sicurezza, anche potenziale, che possa comportare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, attivarsi per limitarne gli effetti e offrire piena collaborazione alla verifica degli elementi richiesti dall'art. 33 del Regolamento.

13) Le rammentiamo che il Regolamento riconosce agli interessati, oltre alla possibilità di proporre reclamo al Garante, il diritto, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, di essere informati circa i dati identificativi del Titolare e del Responsabile Protezione Dati e le finalità e modalità del trattamento dei propri dati; di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Ogni comunicazione o richiesta in tal senso che dovesse pervenirle in Azienda dovrà essere prontamente e comunque non oltre 1 (uno) giorno sottoposta all'attenzione del Responsabile Protezione Dati per le opportune istruzioni.

14) L'Asl di Rieti è tenuta, in forza del presente atto di nomina e del principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento, a vigilare sull'operato delle persone autorizzate del trattamento e pertanto, si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sulle attività dalle medesime svolte.

15) In forza del presente atto di nomina, Lei è autorizzato a trattare tutti i dati personali, anche sensibili, dei quali potrà venire a conoscenza nell'ambito delle competenze e delle funzioni previste dalla Convenzione in premessa.

16) Il presente incarico è gratuito ed ha durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata per insindacabile decisione del Titolare ovvero all'atto dello scioglimento di detta Convenzione, per qualsiasi causa ciò avvenga e al termine del quale Lei dovrà cessare ogni trattamento di dati acquisiti in costanza di rapporto e restituire tutti i supporti su cui gli stessi venivano custoditi impegnandosi sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della presente nomina.

17) Si ricorda, infine, che il mancato rispetto della normativa stabilita dal Regolamento a protezione dei dati personali e/o il mancato rispetto delle procedure aziendali poste a tutela degli stessi può essere fonte di responsabilità civili, penali ed amministrative.

Distinti saluti.

Per il Titolare

Per presa visione, la persona autorizzata al trattamento

[cognome e nome]

[firma leggibile]

JK



Direzione Generale

Al Direttore Generale
D.ssa Marinella D'Innocenzo
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Via del Terminillo n.42
02100 - Rieti
asl.rieti@pec.it

OGGETTO: Deliberazione n. 407 del 16 marzo 2020.

Si comunica che con deliberazione n. 407 del 16 marzo 2020, è stata stipulata la convenzione con codesta Azienda Sanitaria finalizzata all'espletamento di attività di Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale di Rieti.

In allegato al citato provvedimento, si trasmette n. 1 originale della convenzione con allegato Atto di Nomina a persona autorizzata al trattamento dei Dati, in formato pdf.p7m, con l'invito alla restituzione dell'accordo firmato digitalmente, alla seguente pec: protocollo_ao_scf@pec.it

Sarà cura della scrivente Struttura inviare, successivamente, n.1 originale della detta convenzione sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba e annotata nei registri agli atti della scrivente struttura.

E' gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Direttore

(D. ssa Crocifissa Gagliano)